



Comune di Agno

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
(VERSIONE 17.5.2017 NON ANCORA PUBBLICATA)**

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili.

Il Municipio di Agno dispone:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici che beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base cantonale;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) scaldacqua a pompa di calore;
- g) analisi CECE®-Plus;

- h) trasporto pubblico dei cittadini;
- i) trasporto pubblico dei dipendenti di aziende;
- j) biciclette e ciclomotori elettrici;
- k) benzina alchilata.

CAPITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 3 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.agno.ch o www.energia-abm.ch.
- ² Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.agno.ch o www.energia-abm.ch.
- ³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 4 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base e per risanamenti secondo uno degli standard MINERGIE®. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a del Decreto esecutivo del 6.4.2016.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a 5'000.00 CHF.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti secondo uno degli standard MINERGIE®, è concesso un ulteriore bonus pari a 1'000.00 CHF.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 5 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento –ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a 2'000.00 CHF.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 6 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 2'000.00 CHF per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 7 Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici fino a 30 kWp che beneficiano della remunerazione unica (RU) di swissgrid (www.swissgrid.ch/ru).
- ³ L'importo concesso ammonta al 10% della remunerazione unica (RU) di swissgrid, ritenuto un importo massimo di 2'000.00 CHF per impianto.
- ⁴ Gli impianti che beneficiano della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) rispettivamente sono in lista di attesa non possono ottenere l'incentivo comunale.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale e/o federale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

- ³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 2'000.00 CHF per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Scaldacqua a pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² Per edifici esistenti si intende costruiti prima del 2009; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.
- ³ L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP oppure se la sostituzione dell'impianto avviene nell'ambito del programma di promozione per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore EFFIBOILER.
- ⁴ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di 450.00 CHF per impianto installato.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori.
- ⁶ Le richieste di versamento devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa stato la data di emissione della fattura della ditta installatrice rispettivamente la conferma di versamento del contributo erogato dal Programma di promozione per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore EFFIBOILER.

Art. 10 Analisi CECE®-Plus

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per un edificio esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² L'importo concesso ammonta al 30% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di 1'000.00 CHF.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dello svolgimento dell'analisi.
- ⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 11 Incentivi ai cittadini

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento mensile o annuale per i mezzi di trasporto pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti mensili o annuali;

Ferrovie federali svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta al:

30% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi a carico dei giovani;

15% del prezzo di acquisto per gli abbonamenti nominativi a carico degli altri abbonati domiciliati o residenti, ritenuto un importo massimo di 500 CHF per anno civile.

⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 2 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 12. Incentivi alle aziende

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte di lo dipendenti attivi sul territorio del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per l'abbonamento della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti interregionali FFS mensili o annuali.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ Il contributo del Comune ammonta al 50% del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. 50 per titolo di trasporto.

⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.

Art. 13. Biciclette e ciclomotori (scooter) elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette e i ciclomotori (scooter) elettrici le persone fisiche domiciliate nel Comune a partire da 14 anni compiuti e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale nel Comune per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il modello deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino (www.ebiketicino.ch);
- la bicicletta o il ciclomotore devono essere nuovi e acquistati presso un negozio e non da terzi,
- il mezzo deve essere acquistato in Svizzera presso un rivenditore ufficiale;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;

³ L'importo concesso ammonta al:

- 20% del costo, ritenuto un massimo di 500.00 CHF per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- 10% del costo, ritenuto un massimo di 400 CHF, per ciclomotori e scooter elettrici secondo l'ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e gli scooter

⁴ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo unico ogni 3 anni.

⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di acquisto.

CAPITOLO IV

INCENTIVI VARI

Art. 14 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso ammonta a 2.50 CHF/litro del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di 20 litri annui per nucleo familiare o per azienda.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 16 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1.7.2017 e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

² Viene pubblicata agli albi comunali nel periodo 26.5.-25.6.2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Thierry Morotti

Flavio Piattini

Publicata agli albi comunali dal 26 maggio al 25 giugno 2017